

AGEVOLAZIONI | Credito d'imposta ricerca e sviluppo. Proroga tempi riversamento spontaneo e procedura di certificazione

scritto da datiweb | Gennaio 23, 2023

Il comma 271 della Legge di Bilancio 2023 dispone un **nuovo differimento del termine per aderire alla procedura di riversamento spontaneo di crediti di imposta R&S indebitamente compensati.**

Si tratta della **procedura di riversamento** introdotta dall'articolo 5, comma 9, primo periodo, del DL n. 146 del 2021 (cd. DL Fiscale), di cui abbiamo dato notizia con precedenti news, e **destinata ai soggetti che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019** abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

La **procedura di riversamento spontaneo** è estesa anche ai soggetti:

- **che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;**
- **in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato la misura in maniera non conforme a quanto previsto in tema di**

attività svolte in Italia per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

L'accesso alla procedura è, invece, in ogni caso precluso in presenza di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Nel caso in cui l'indebito utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione ivi prevista.

Secondo l'originaria formulazione normativa, la richiesta di adesione alla procedura di riversamento spontaneo si sarebbe dovuta effettuare entro il 30 settembre 2022. Nei mesi scorsi, Confindustria aveva fortemente sostenuto la necessità di ampliare i termini di adesione alla procedura, alla luce delle molteplici criticità applicative connesse a questa misura e di un quadro interpretativo carente di chiarezza e coerenza.

Il termine originario era stato, pertanto, già differito dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2023 dall'articolo 38, comma 1, lett. a), del DL n. 144 del 2022 (cd. DL Aiuti-ter).

Restano invariati i termini di riversamento del credito indebitamente fruito, già fissati al 16 dicembre 2023 e, in caso di rateizzazione, al 16 dicembre di ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con aggiunta in tal caso degli interessi legali sulla seconda e terza rata, decorrenti dal 17 dicembre 2023.

L'auspicio è che il nuovo slittamento del termine, ora fissato al 30 novembre 2023, consenta di pervenire – con una norma di natura interpretativa o con un pronuncia di prassi – ad una chiara definizione dell'alveo delle attività ammissibili al credito di imposta, in totale e completa aderenza alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2022 e agli orientamenti di prassi in tema di ideazione estetica, nonché ad una migliore declinazione normativa del concetto di “inesistenza” dei crediti di imposta, riconducendolo nell'alveo delle costruzioni artificiose e fraudolente.

Il successivo comma 272 interviene, altresì, sulla **procedura di certificazione delle attività di R&S, circoscrivendo maggiormente le ipotesi in cui il ricorso alla stessa è precluso**. Nel dettaglio, il comma sostituisce la precedente formulazione normativa (articolo 23, comma 2, DL n. 73/2022), a mente della quale “la certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”, e dispone, invece, più opportunamente, una preclusione nei soli casi di

notifica di processi verbali di constatazione.

Si ricorda che la certificazione in parola, avente natura facoltativa per i contribuenti, consente di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio, anche in relazione alle spese che danno diritto ad una maggiorazione dell'aliquota agevolativa. A seguito delle modifiche recentemente apportate dall'articolo 38 del Decreto legge n. 144/2022, accogliendo una precisa richiesta di Confindustria, la certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 145/2013.

Ferme restando le attività di controllo, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni, sono nulli.

Le modalità operative della disposizione sono ancora in corso di elaborazione da parte dei competenti ministeri.

**Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)**

AGEVOLAZIONI | Proroga credito d'imposta potenziato ricerca e sviluppo aree Mezzogiorno

scritto da datiweb | Gennaio 23, 2023

Il comma 268 della Legge di Bilancio 2023 estende **anche all'esercizio 2023 la maggiorazione del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno**, inizialmente prevista, per il solo 2020, dal Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 244)⁵⁶ e poi riproposta per gli anni 2021 e 2022 dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 185, Legge di Bilancio 2021).

La Legge di Bilancio 2020, infatti, aveva introdotto, a decorrere dal 2020, un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206. Per le sole attività di ricerca e sviluppo agevolabili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2020, il credito d'imposta è stato riconosciuto, fino al 2022, in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Dal 2023 al 2031 il credito per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2020 è riconosciuto in misura pari al 10 per cento, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022.

Si tratta, nel dettaglio delle sole **attività di ricerca e sviluppo in senso proprio, ossia le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in**

campo scientifico o tecnologico, categorie così come definite dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020, che a sua volta si basa sulle definizioni contenute nelle lett. m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione della Commissione europea relativa alla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, nonché sulle linee guida elaborate dall'OCSE con il c.d. Manuale di Frascati.

In particolare, in base al D.M. del 26 maggio 2020:

- si considerano **attività di ricerca fondamentale** i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa;
- si considerano **attività di ricerca industriale** i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
- si considerano *attività di sviluppo sperimentale* i lavori sistematici, basati sulle

conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.

In ogni caso, assumono rilevanza le **attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico** e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.

Ciò premesso, per gli **investimenti in attività di ricerca e sviluppo afferenti a imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta è così aumentata:**

- **al 25 per cento per le grandi imprese** (che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro);
- **al 35 per cento per le medie imprese** (che occupano

almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro);

- **al 45 per cento per le piccole imprese** (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro).

La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento (UE) 651/2014, in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".

**Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)**

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 23, 2023



https://www.confindustria.sa.it/selezione-articoli-23_1_23/

BCC tra futuro e innovazione

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 23, 2023

[selezione articoli 23_1_23 1](#)

Vito Cinque / Il San Pietro per me: fantastico parco giochi era nel mio destino..."

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 23, 2023

[selezione articoli 23_1_23 5](#)

Con le Zes più spazio alle aziende

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 23, 2023

[selezione articoli 23_1_23 8](#)

La Regina di San Marzano nel radar degli investitori

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 23, 2023

[selezione articoli 23_1_23 10](#)

Benzina, la linea dura

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 23, 2023

[selezione articoli 23_1_23_12](#)

AGEVOLAZIONI | Proroga credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno e credito d'imposta ZES

scritto da Marcella Villano | Gennaio 23, 2023

In linea con le richieste espresse da Confindustria, i commi da 265 a 267 della Legge di Bilancio 2023, introdotti dalla Camera dei deputati, modificando il comma 98 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016, **prorogano**, dal 31 dicembre 2022 **al 31 dicembre 2023, il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.**

Possono accedere all'agevolazione le imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi – quali macchinari, impianti e attrezzature – destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Di seguito, si riporta **l'intensità dell'agevolazione** declinata per le diverse regioni:

- **per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe**

previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), **si applicano aliquote nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, 35 per cento per le medie imprese e 25 per cento per le grandi imprese;**

- per l'Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, continuano ad applicarsi aliquote nella misura del 30 per cento per le piccole imprese, 20 per cento per le medie imprese e 10 per cento per le grandi imprese.

Il comma 267, novellando l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del DL n. 91 del 2017, **estende al 2023 la misura agevolativa degli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (ZES)** ivi prevista, nonché da parte di imprese che operano nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ad esclusione di quelle costituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 del medesimo articolo 1.

La disciplina del credito d'imposta ZES richiama, per la maggior parte, quella del credito d'imposta Mezzogiorno, rimandando alla relativa norma istitutiva.

**ENERGIA | credito d'imposta
per acquisto energia
elettrica e gas naturale.**

Aggiornamenti Legge di Bilancio 2023

scritto da Marcella Villano | Gennaio 23, 2023

La Legge di Bilancio 2023, in continuità con precedenti interventi, ha disposto **il rinnovo – per il primo trimestre del corrente anno –** dei crediti di imposta in favore delle imprese, per l'acquisto di energia elettrica e gas, secondo le seguenti intensità agevolative:

- **imprese cc.dd. energivore: credito di imposta pari al 45 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- **imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica: credito di imposta pari al 35 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023;
- **imprese cc.dd. gasivore: credito di imposta, pari al 45 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale: credito di imposta, pari al 45 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

In merito all'ambito oggettivo di applicazione delle misure, vale considerare che **la nozione di imprese energivore (comma 2) include le imprese:**

- **che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica”** ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 20173; e
- **i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019.**

Con riferimento al requisito sub 1), l’articolo 15, comma 1, del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (DL Sostegni-ter), nel rinviare all’apposito D.M., identifica le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all’articolo 3 e, contestualmente, iscritte all’elenco di cui al successivo articolo 6, comma 1, del medesimo decreto.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, del D.M. identifica le imprese a forte consumo di energia elettrica, che accedono alle agevolazioni di cui allo stesso decreto, come quelle che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

1. a) operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
2. b) operano nei settori dell’Allegato 5 all’anzidetta Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al cd. VAL, ossia al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi), non inferiore al 20 per cento;
3. c) non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti

a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del Decreto legge n. 83 del 2012.

Inoltre, l'articolo 4 del D.M. identifica i requisiti di intensità del costo dell'energia elettrica rispetto al Valore aggiunto lordo (almeno il 20 per cento) o rispetto al fatturato (almeno il 2 per cento) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l'iscrizione all'elenco.

Sono escluse dalle agevolazioni per le energivore, le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (cfr. articolo 3, comma 2, del D.M.).

Per tale categoria di imprese, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023; vale la pena, altresì, precisare che **il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023.** In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica, e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Alle imprese diverse da quelle energivore – come in precedenza descritte – e dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (comma 3), il

credito di imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato dalle fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Si conferma, dunque, la scelta adottata già con il DL Aiuti-ter che aveva ampliato il novero applicativo dell'agevolazione, includendovi le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo delle sole imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW).

Quanto alla **nozione di imprese gasivore** (comma 4), **le stesse sono individuate facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 dicembre 2021**, come quelle che:

1. a) operano nei settori elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto;
2. b) che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³); e
3. c) hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza "N" in cui si fruisce dell'agevolazione, il

triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è tenuta a redigere, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Per le imprese diverse da quelle qualificate come “gasivore” (comma 5), la Legge di Bilancio 2023 riconosce un credito di imposta, nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

In ogni caso, per le imprese gasivore e non, l’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese diverse da quelle energivore e gasivore, rientranti nell’ambito applicativo delle misure in commento, è riconosciuta la facoltà di ottenere dal venditore di energia elettrica o gas naturale una comunicazione recante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito di imposta spettante per il primo trimestre 2023 (comma 6).

Presupposto per l’ottenimento di tale comunicazione è la coincidenza di fornitore nel quarto trimestre 2019, quarto trimestre 2022 e primo trimestre 2023; a seguito della richiesta, il fornitore è tenuto all’invio della comunicazione entro 60 giorni dal 31 marzo p.v. (i.e. termine del periodo per il quale spetta il credito di imposta).

L'ARERA dovrà definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore, presumibilmente in continuità con quanto già previsto per i precedenti periodi di vigenza delle agevolazioni (cfr. delibere ARERA n. 373/2022 e n. 474/2022).

Secondo le precedenti delibere, le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire per il tramite di posta elettronica certificata (PEC) o, alternativamente, con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore (ad esempio raccomandata A/R). Inoltre, qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all'obbligo di comunicazione da parte dei fornitori determinano l'avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della Legge n. 481/1995, per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2 per cento del fatturato realizzato dal venditore nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione.

Vale la pena, inoltre, **rimarcare che la richiesta dell'impresa fruitrice al fornitore rappresenta una semplice opzione con finalità di semplificazione dei calcoli; pertanto, ove non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito di imposta, in presenza degli altri presupposti di legge.**

Ai sensi del comma 7 del provvedimento in esame, **i suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023 e **sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,** tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), **non porti al**

superamento del costo sostenuto.

Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 del 1986 – TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il successivo comma 8 statuisce **la cedibilità dei crediti di imposta**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal Testo Unico Bancario – TUB (articolo 106, Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo apposito (articolo 64, TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private – CAP, di cui al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Resta ferma l'applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del Decreto legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto D.Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i già menzionati soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli.

In caso di cessione dei crediti d'imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997.

Giova, altresì, ricordare che il credito d'imposta può essere fruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 3 del DPR n. 322 del 1998.

Oltre all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis si prevede l'applicazione anche di quelle recate dall'articolo 121, commi da 4 a 6, del Decreto legge n. 34 del 2020, laddove compatibili. Si ricorda, a tal riguardo, che il comma 4 del citato articolo 121 dispone che, ai fini del controllo sulla cessione dei crediti d'imposta, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all'Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600 del 1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i crediti inesistenti: otto anni dall'utilizzo del credito ai sensi dell'articolo 27, commi da 16 a 20, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185).

Ai sensi del successivo comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l'importo corrispondente alla detrazione non spettante. Tale importo è maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Il comma 6 prevede infine che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, l'applicazione della norma per cui, ove più persone concorrano in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo maggiorato di sanzioni e interessi.

Il comma 9 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta, ai fini del rispetto delle norme di contabilità pubblica.

In termini generali, l'intervento appare positivo e migliorativo, rispetto ad analoghi precedenti, in riferimento all'intensità delle aliquote. **Per ciascuna categoria di impresa, infatti, la norma in commento dispone un incremento dell'aliquota del credito di imposta, rispetto ai precedenti trimestri del 2022.**

Qui di seguito, un prospetto riepilogativo dell'andamento delle percentuali agevolative:

Beneficiari	I trim. 2022	II trim. 2022	III trim.2022	Ott. Nov 2022	Dic. 2022	I trim. 2023
Imprese energivore	20%	25%	25%	40%	40%	45%
Imprese gasivore	10%	25%	25%	40%	40%	45%

Beneficiari	II trim. 2022	III trim. 2022	Ott. Nov 2022	Dic. 2022	I trim. 2023
Imprese non energivore	15%	15%	30%	30%	35%
Imprese non gasivore	25%	25%	40%	40%	45%

Talune problematiche potrebbero, tuttavia, continuare a sussistere in ragione del termine per la compensazione fissato per legge.

Pur riconoscendo che, in questa ipotesi, alle imprese è riconosciuto un termine non eccessivamente ristretto per la compensazione (entro il 31 dicembre 2023), rispetto a quanto accaduto in alcuni trimestri del 2022, va considerato che, **in termini generali, la presenza di limiti temporali all'utilizzo in compensazione di crediti di imposta, potrebbe contrarne la**

capacità di fruizione da parte delle imprese prive di adeguata capienza fiscale (anche per il contestuale utilizzo di altri crediti di imposta). Si tenga presente che, sulla base delle informazioni disponibili al 22 novembre 2022 e riportate anche dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio – UPB, le imprese hanno utilizzato in compensazione solo 2,7 dei 4,3 miliardi attesi nelle Relazioni tecniche per il primo semestre del 2022 (circa il 63 per cento).

Confindustria ha formulato, in questi mesi, diverse proposte per ovviare alle descritte difficoltà, quali: un ampliamento dei termini di compensazione; la possibilità di cessione parziale dei crediti di imposta; la possibilità alternativa di utilizzo tramite apposite procedure di rimborso.

Inoltre, lo strumento del credito di imposta, pur caratterizzandosi positivamente in ragione della sua natura automatica, ha reso necessario, sin dal primo momento, un significativo intervento interpretativo da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli altri organismi coinvolti (in particolare, i chiarimenti di natura non fiscale sono stati resi con il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)).

Ad oggi si riscontra la pubblicazione di quattro circolari di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, oltre all'adozione di numerose risposte ad istanze di interpello, al fine di raccordare la misura fiscale con la complessa regolamentazione del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale. Non è escluso che, nonostante tale intensa attività di supporto ai contribuenti, possano residuare specifici dubbi applicativi in relazione a casi concreti di particolare complessità.